



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 05/12/2023, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13132/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza

TRA

FORTUNA CIOMPI elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carducci 15 presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico ed Alessandro Faggiano che la rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura a margine del precetto notificato il 26.11.2020 nella procedura esecutiva intentata presso il Tribunale di Napoli Sez. XIV con RGE n.1383/2021

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Roberto Fantini del 23.01.23 repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'avv. Maria Sofia Lizzi e con la medesima domiciliato in Napoli presso la sede Inps di Via A. De Gasperi, 55.

RESISTENTE

OGGETTO: RICORSO PEROPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART. 615
C.P.C. GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 616 C.P.C

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.07.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, con sentenza n. 5828/19 del 25.9.2019, il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro aveva condannato l'INPS al pagamento, in suo favore, di € 1.057,54 oltre interessi legali a titolo di ratei arretrati di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001; che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla pubblicazione di tale sentenza senza che l'Istituto avesse



provveduto allo spontaneo pagamento del proprio debito, in data 19/25.11.2019, gli aveva notificato la copia esecutiva di tale sentenza; che, solo a seguito di tali notifiche, in data 03.11.2020 l'INPS aveva provveduto al pagamento della somma di € 1.057,54, unitamente al rateo pensionistico di gennaio 2020; che, tuttavia, l'INPS, nonostante il pagamento fosse avvenuto solo dopo la notificazione del titolo esecutivo, aveva omesso di pagarle anche i compensi professionali occorsi per le attività di notificazione del titolo esecutivo a quel tempo già svolte dai suoi procuratori; che tali compensi professionali per le attività di notificazione del titolo esecutivo – segnatamente per la disamina del titolo esecutivo, la sua notificazione e l'esame delle relative relate – non potevano ritenersi ricompresi nelle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo in quanto erano espressamente ricompresi dall'art. 4, co 5, lett. e), del D.M. 55/14 nei compensi della <<fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo>> (che espressamente annovera le attività di "disamina titolo esecutivo, sua notificazione ed esame delle relative relate") e quantificati, ratione valoris, al n° 17 della tabella allegata al D.M. 55/2014 in € 105,00 oltre accessori di legge; che, pertanto, dapprima aveva notificato all'INPS l'atto di precetto nel quale aveva intimato il pagamento di tali compensi e, successivamente, aveva instaurato presso il Tribunale di Napoli Sez. XIV procedimento di PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RGE n° 1383/21 nei confronti dell'INPS (debitore) e della BNL (terzo pignorato) per il loro recupero coattivo; che in tale procedura l'INPS aveva spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione della procedura esecutiva; che, con ordinanza n. 1383/21 del 15.10.2021, il Tribunale di Napoli Sez. XIV aveva rigettato la domanda di sospensione avanzata dall'INPS ed aveva proceduto all'assegnazione delle somme pignorate; che avverso tale ordinanza l'INPS aveva spiegato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con il quale aveva chiesto la revoca della stessa nonché la sospensione della procedura esecutiva; che tale procedimento di reclamo era stato definito con l'ordinanza n. 24911/21 del 18.1.2022 con la quale il Tribunale di Napoli Sez. V aveva accolto il reclamo proposto dall'INPS e, in riforma dell'ordinanza RGE n. 1383/21, aveva sospeso l'esecuzione da lei promossa; che, pertanto, in virtù di tale provvedimento di sospensione della procedura esecutiva recante RGE n. 1383/21, era sorto l'interesse ex art. 100 c.p.c. della creditrice opposta alla instaurazione del presente giudizio di merito al fine di evitare che la situazione di sospensione della procedura esecutiva si tramutasse nella sua definitiva estinzione.

Tutto ciò premesso Ciompi Fortuna introduceva il presente giudizio di merito a cognizione piena ex art. 616 c.p.c. con il quale riassumeva innanzi al Tribunale del Lavoro, competente ex art. 618 bis c.p.c., l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. spiegata dall'INPS nel procedimento esecutivo RGE 1383/21, eccependone l'assoluta infondatezza per una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto e formulando le seguenti conclusioni : “

- rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 spiegata dall'INPS nella procedura esecutiva intentata presso il Tribunale di Napoli Sez. XIV con RGE n. 1383/21, accertando e dichiarando la legittimità del procedimento esecutivo RGE n. 1383/21, instaurato per il recupero coattivo degli oneri connessi alla notifica della sentenza n°5828/19;



- fissare il termine entro il quale riassumere il procedimento esecutivo RGE n. 1383/21, attualmente sospeso, al fine di permettere l'assegnazione delle somme pignorate.
- con vittoria di spese di lite del presente giudizio di merito, oltre che delle precedenti fasi sommarie svolte innanzi al giudice dell'esecuzione ed al giudice del reclamo, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

L’Inps si costituiva, a sua volta, in giudizio formulando le seguenti conclusioni:”... previa acquisizione del fascicolo di esecuzione RGE sez. es. mob. Voglia accertare *l’insussistenza della Ciompi di procedere all’esecuzione in base alla sentenza del Tribunale di Napoli sez. lavoro 5828/19 e la conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi introduttivo della procedura 1383/21 RGE mob, venga dichiarato che Ciompi Fortuna non ha titolo per procedere all’esecuzione de qua e non ha alcun credito da azionare nei confronti dell’INPS per la causale di cui in premessa. Con condanna al pagamento delle spese di lite”.*

All’odierna udienza il Tribunale osserva che:

L’opposizione proposta dall’Inps è fondata e deve essere accolta condividendo il giudicante integralmente le motivazioni così come enucleate nella sentenza resa dalla dott. Laura Liguori all’udienza del 14/02/2023 in fattispecie totalmente sovrapponibile a quella di cui è causa in questa sede richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. ed alla quale, pertanto, ci si uniforma integralmente in assenza di valide argomentazioni giuridiche per discostarsene.

Pacifiche le circostanze di fatto sottese alla questione oggetto di giudizio.

Il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza n. 5828/19 del 25.9.2019 è intervenuto in data 03.11.2020, ossia nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo avvenuta in 19/25.11.2019.

Ugualmente incontestata è la circostanza che la ricorrente ha, poi, provveduto a notificare atto di precetto per il pagamento delle spese di notifica del titolo che non erano state pagate e, successivamente, ha proceduto al pignoramento presso terzi di dette somme.

La questione oggetto della presente controversia verte, in via preliminare ed assorbente, sull’interpretazione del disposto dell’art. 4, comma 5, del D.M. 55 del 2014 il quale disciplinando le modalità di liquidazione dei compensi professionali così dispone (...): il compenso è liquidato per fasi.

Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: (...)

<<d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e



annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo>>.

Sostiene l'opposto che le spese sostenute per la notifica del titolo in forma esecutiva non possano essere ricomprese nella lettera d) in quanto relative ad una attività, quella di notifica del titolo esecutivo, che viene posta in essere solo successivamente alla statuizione contenuta nel titolo e, comunque, meramente eventuale ed, in quanto tale, mai si potrebbe ritenere già liquidata dal Giudice che il titolo ha emesso.

La prospettazione - per quanto suggestiva ed accolta da altro giudice di questo Tribunale (vedi sent. Giudice Picciotti n.3594/2022) - non può essere condivisa.

Osta ad essa la lettera della norma richiamata che ricomprende nella lett. d) "tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)" mentre nella lett. e) il legislatore ha espressamente indicato: "la disamina del titolo esecutivo e la notificazione dello stesso unitamente al precetto".

Appare chiaro, quindi, che la notifica del solo titolo, senza il precetto, come, appunto, è avvenuto nel caso che occupa, non possa che ricomprendersi in quelle attività che la norma contenuta nell'art. 4 cit ha indicato quali "successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)".

Nella lettera e), infatti, specularmente il legislatore ha specificato che rientra l'attività di notifica del titolo unitamente al precetto; quindi non l'attività di notifica del titolo sic ed simpliciter ma la notifica dello stesso unitamente al precetto, attività che, appunto, prelude alla fase esecutiva.

D'altro canto un'interpretazione di analogo tenore è stata resa anche con ordinanza della Quinta Sezione Civile di questo Tribunale nel procedimento n. 24911/2021 nella quale è stato anche chiarito che il richiamo alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 12579/2013 non può ritenersi calzante avendo in quel giudizio la parte agito per il pagamento non delle spese sostenute per la notifica del titolo esecutivo bensì "per ritiro del fascicolo, per consulenza col cliente e per corrispondenza informativa, nonché le spese generali nella misura forfettaria prevista per legge".

Orbene all'esito dell'adozione della nuova disciplina delle tariffe professionali forensi risulta del tutto superata la distinzione tra diritti ed onorari essendosi individuato un unico parametro di liquidazione costituito dai compensi professionali liquidati per fasi. Come detto nella fase d) – fase decisionale - il legislatore ha voluto ricomprendere - oltre alle attività precisamente indicate - anche "tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)".

A questo punto occorre esaminare l'altra eccezione mossa dall'odierno opponente in quanto a questa intimamente connessa.

L'art. 14 del D.L. 669/1996 (l. conv. 28 febbraio 1997, n. 30), come modificato da ultimo dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (l. conv. 24 novembre 2003, n. 326), dispone che:" 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi



giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. (...).”

Come efficacemente richiamato da altro Giudice di questo Tribunale (vedi sent., G. Picciotti sopra richiamata) “è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che, in base a tale norma, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata né di porre in essere atti esecutivi prima del termine di centoventi giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.

Prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto che costituisce, come è noto, atto preordinato all'esecuzione.

L'introduzione normativa di siffatto "spatium deliberandi" in favore delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo durante il decorso del termine cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'Amministrazione non è tenuta a procedere deve ritenersi inutilmente effettuata (cfr, Cass. n. 23732 del 17/09/2008; Cass. n. 27838 del 30/12/2009; Cass. n. 6346 del 21/03/2011; Cass. n. 21838 del 24/09/2013)”.

Ciò che, quindi, è precluso al creditore è ogni e qualsiasi attività che sia prodromica all'inizio della procedura esecutiva, a partire dalla notifica dell'atto di precetto.

Appare chiaro allora che tutte le attività che vengono poste in essere in tale fase del giudizio – ovvero successivamente alla sentenza ma prima dell'introduzione della fase esecutiva - non possano che farsi rientrare nella fase d) del richiamato art.4.

La circostanza evidenziata da parte opposta - ovvero che il compimento di tale attività sia necessitato per il creditore in quanto solo da tale momento decorre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 cit - non inficia tale ricostruzione laddove, appunto, nella modalità di liquidazione dei compensi professionali introdotta con il D.M. n.55 del 2014 è stato espressamente previsto che le attività successive alla decisione ma che non rientrano nella fase e) debbano considerarsi ricomprese nella liquidazione che effettua il Giudice al momento della decisione.

D'altro canto tale interpretazione che vede ricomprese le spese per la notifica del solo titolo esecutivo nella fase d) dell'art. 4 cit appare calzante proprio in virtù della natura necessitata di tale notificazione nei casi in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione.

Proprio perché tale attività dovrà essere necessariamente posta in essere - poiché solo a partire dalla notifica decorre il termine dilatorio di 120 giorni - impone di ritenerla quale attività successiva alla decisione ma non ancora rientrante nella fase e) ove, appunto, viene indicata la notifica del titolo esecutivo ma unitamente al precetto e che viene denominata “fase di studio ed introduttiva del processo esecutivo”.

Infatti solo decorso il termine dilatorio la Pubblica Amministrazione può ritenersi inadempiente all'obbligo contenuto nel titolo esecutivo notificato e, quindi, si rendono necessarie, da parte del procuratore, quelle attività di “disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli



atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti " che - ove compiute - trovano così adeguata remunerazione.

Cosicchè non sono calzanti le richiamate decisioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 17895 del 10/09/2015; da ultimo, Cass. n. 9877 del 15/04/2021) che fanno riferimento alle modalità di liquidazione delle spese processuali sostenute per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto essendo tale attività pacificamente diversa da quella di notifica del solo titolo esecutivo che non attiene alla fase esecutiva poiché, nel momento in cui essa è posta in essere, tale fase non è nemmeno iniziata non essendosi concretato l'inadempimento dell'INPS.

Al contrario può essere richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella vigenza del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, allorquando aveva sostenuto che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d'impugnazione - quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l'accesso all'ufficio per ottenere l'atto notificato, l'esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo - attengono alla fase del giudizio di cognizione (v. Cass. n. 548 del 15/01/2015) nel senso che la condanna al pagamento delle spese processuali comprende per legge, seppure non oggetto di espressa liquidazione, anche le spese conseguenti alla sentenza, la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa (cfr., per la giurisprudenza più risalente, Cass. 9.7.69 n. 2525; in senso sostanzialmente conforme v. altresì Cass. 9.7.75 n. 2671).

Peraltro la proposta interpretazione è stata ritenuta – anche recentemente - coerente con l'impianto legislativo introdotto con l'art. 4 cit. laddove, appunto, si è chiarito che “la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del titolo esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato”. (cfr. Cass. sent. n. 225/2023)

La ratio di tale disposizione viene, quindi, apertamente violata dalla condotta posta in essere dal creditore che, notificato il titolo esecutivo, chieda la liquidazione delle relative spese anche se l'INPS abbia poi adempiuto all'obbligo nel termine di 120 giorni.

Questa scelta interpretativa non determina alcuna violazione – come sostenuto dalla parte opposta - del principio di causalità secondo il quale le spese processuali sono da imputare al soggetto il cui comportamento determini l'attività difensiva e gli esborsi connessi e nei limiti in cui li renda necessari per soddisfare le ragioni della parte vittoriosa.

Invero, come si è illustrato in precedenza, solo decorso il termine di 120 giorni il creditore può agire esecutivamente nei confronti dell'INPS e, quindi, procedere alla notificazione del titolo unitamente al precetto e solo questa ulteriore attività rappresenta un novum che non può ricomprendersi nella statuizione di condanna poiché solo dopo



il decorso del termine dilatorio la Pubblica Amministrazione che non ha pagato diviene inadempiente.

Pertanto, a valle della normativa che ha introdotto il sistema di liquidazione delle spese processuali fondato su fasi del procedimento, non può che ritenersi l'inclusione delle spese relative alla notifica del solo titolo esecutivo nella "fase decisionale" laddove, appunto, viene indicato che "il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)".

Pacificamente, infatti, la notifica del solo titolo esecutivo all'INPS non può ritenersi atto che rientra nella fase e) poiché essa è volta a liquidare le spese relative alla "fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo" mentre nel caso di debiti delle Pubbliche Amministrazioni prima del decorso del termine di 120 giorni non vi è nemmeno inadempimento e, quindi, nessuna attività compiuta durante questo spatium può ritenersi rientrare nella fase esecutiva nemmeno quale atto preliminare alla stessa, tanto che, appunto - come si è detto sopra - laddove si è voluto liquidare espressamente una tale attività si è indicata la notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, attività che segnala il momento in cui il creditore minaccia di agire in executivis.

Ne discende che la particolare natura del debitore ha spinto il legislatore ad operare un innesto normativo collocando il termine di cui all'art. 14 cit tra la notifica del titolo esecutivo e "la successiva iniziativa d'intimazione e correlate vie coattive" (cfr. sent Cass. n. 225(23 cit).

D'altro canto principio di medesima portata generale è quello enunciato dalla Corte di Cassazione nel caso analogo di adempimento dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di espropriazione presso terzi a mente del quale "l'esigenza da salvaguardare è quella di "impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell'ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo" (cfr. Cass. 17437/18).

Anche nel caso che occupa non vi è stato alcun inadempimento dell'INPS che ha pagato entro il termine di 120 giorni quanto indicato nel titolo.

Ulteriore elemento a sostegno della riconducibilità dell'attività di notifica del solo titolo esecutivo nella fase decisionale di cui all'art. 4 cit si rinviene nella disposizione contenuta nell'art 445 bis c.p.c. introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 laddove si indica chiaramente che a conclusione del procedimento per accertamento tecnico preventivo "In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni."

La notifica del titolo esecutivo, quindi, rientra ancora nella fase decisionale anche perché nessun inadempimento può imputarsi all'INPS all'interno dello spazio di 120 giorni previsto ex lege anche per la verifica della concorrenza degli altri presupposti



fondanti il pagamento delle provvidenze richieste e, quindi, mai potrebbe ritenersi che l'attività di notifica del solo titolo sia attività che prelude all'esecuzione, che, invece, si identifica con quella di notifica del titolo unitamente al precetto, attività - questa sì - solo eventuale e subordinata al decorso dei 120 giorni senza che il pagamento da parte dell'INPS sia avvenuto.

In modo speculare - e peraltro con maggiore rigidità - il legislatore ha contestualmente regolato il regime delle spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti laddove sempre all'art. 38 al comma 1 lett. c) del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha così disposto : "c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione."

In questo caso al procuratore costituito è inibita anche l'attività di notifica del solo titolo esecutivo, dovendo questi attendere i 120 giorni dall'invio della raccomandata all'INPS con la quale ha l'onere di comunicare gli estremi per l'accredito dei compensi. Conclusivamente la domanda dell'Inps va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'insussistenza del diritto di Fortuna Cimpi a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo per cui vi è opposizione.

Per mera completezza espositiva si evidenzia, infine, l'infondatezza dell'argomentazione sollevata dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione orale in merito ad una presunta violazione, nella specie, del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c essendo, a suo dire, la questione dell'esatta interpretazione del disposto dell'art. 4, comma 5, del D.M. 55 del 2014 non contenuta negli atti difensivi dell'Inps, trattandosi, come innanzi evidenziato, di una questione preliminare ed assorbente ai fini della decisione della presente controversia fondata sulla corretta interpretazione di un decreto ministeriale e, pertanto, di una fonte legislativa che non può non ritenersi ricompresa, ipso iure, nella cognizione dell'adito giudicante.

La novità delle questioni giuridiche trattate e il contrasto giurisprudenziale sono circostanze che consentono al Giudice di ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Ogni altra domanda ed istanza disattesa:



1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di Ciompi Fortuna a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo per cui vi è opposizione.
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli in data 05.12.2023

**Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario**

